

COMUNE DI RICENGO
Provincia di Cremona

COD. ENTE
10782 9 RICENGO
COD. MATERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI.

L'anno mille novecento NOVANTAQUATTRO addì VENTISETTE
del mese di OTTOBRE alle ore 20,30 nella Sala delle
adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	1. MACCHI Gianpiero	Sindaco
A	2. ZAGHENI Giuseppe	Consigliere maggioranza
A	3. ZERBINI Ruggero	" "
	4. DEORI Gianluigi	" "
	5. VALDAMERI Giuseppina	" "
	6. CANTONI Pierangelo	" "
D	7. TONETTI Mara	" "
A	8. TONETTI Patrizia	" "
A	9. ZENONE Fabrizio	" "
	10. DAGHETTI Giuliano	" "
	11. COTI Ugo	" "
	12. DELLERA Antonio	" "
	13. ROMANENGHI Feruccio	" "
	14. SACCHI Angelo	" "
	15. LAMMOGLIA Vincenzo	" "

Presenti n. 12

Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. CARLINO Dr. Graziella.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MACCHI Gianpiero in
qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta
la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito
all'oggetto sopra indicato.

ES. M/12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, in base al quale l'erogazione di contributi e sussidi ad Enti pubblici o privati, ad associazioni, nonché a singole persone è subordinata all'approvazione di appositi criteri ai quali la Giunta Comunale deve attenersi;

Vista la bozza di regolamento predisposta dalla Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole reso dal Segretario comunale in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

Visto l'art. 32 della Legge n. 142/90;

Visti gli artt. 23 e 24 dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (minoranza) su 12 consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- 1) di approvare il regolamento dei criteri per la concessione di contributi qui allegato sotto la lettera "A".

COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E
PRIVATI**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa, per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che gli stessi si riferiscono.

ART. 2

Le concessioni di cui al presente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzate al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
SERVIZI SOCIALI - CULTURALI - SCOLASTICI - UMANITARI - SPORT - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - HANDICAPPATI - SOGGETTI CHE VERSANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE.

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o sul modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione.

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, alla relativa commissione. Una volta istruite, sono rimesse alla Giunta comunale la quale, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, decide l'importo da assegnare. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 3

La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere viene disposta dall'Amministrazione per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza, nonché per favorire attività culturali, sportive e/o ricreative che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

ART. 4

BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi:

- persone residenti, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 5

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 6

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II - CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

ART. 7

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini residenti nel territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrarre in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (soggiorno climatico, riscaldamento, alloggio, ricovero, servizi alla persona ecc.).

I criteri per l'assistenza scolastica sono stabiliti annualmente col piano per il diritto allo studio.

ART. 8

I contributi o altre utilità economiche vengono concessi nell'ambito delle disponibilità annuali di bilancio, quando viene riconosciuto lo stato di bisogno dovuto ad insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali e quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere all'integrazione del reddito o alla somministrazione degli alimenti.

Per minimo vitale si intende un reddito non superiore alla pensione sociale di persone prive di beni immobili registrati ad eccezione della casa di abitazione. Il reddito viene aumentato di un milione per ogni familiare convivente a carico. Per reddito si intende quello certificato sull'ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 740 - 101 - 201) per pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con esclusione dei coltivatori diretti. Per la categoria "coltivatori diretti" si stabilisce un reddito convenzionale pari a L. 60.000 per pertica cremonese condotta.

ART. 9

Per la concessione dei contributi, fatto salvo il minimo vitale, vengono individuate n. 6 fasce di reddito, come da tabella allegata, in base anche ai componenti il nucleo familiare. I lavori saranno aggiornati ogni anno, a partire dal 1° gennaio.

Per tutti quei servizi che hanno un costo espressamente definito, le tariffe a carico degli utenti da applicare in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito, sono le seguenti:

- I fascia: 20% del costo del servizio
- II fascia: 30% del costo del servizio
- III fascia: 50% del costo del servizio
- IV fascia: 70% del costo del servizio
- V fascia: 80% del costo del servizio
- VI fascia: 100% del costo del servizio.

ART. 10

Al di fuori dei casi previsti, possono essere effettuati interventi qualora sussistano circostanze a causa delle quali singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, in particolare a favore delle categorie degli anziani, stranieri disabili, tossicodipendenti e per favorire

l'inserimento scolastico di alunni in difficoltà.

L'importo dell'intervento verrà determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di Bilancio.

ART. 11

Per gli Enti e Associazioni il contributo viene concesso in relazione al tipo di attività svolta e al suo prevalente carattere sociale e di pubblica utilità nonché al numero di persone coinvolte nell'attività stessa sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti o partecipanti.

Deve trattarsi di associazioni ed enti non aventi fini di lucro, di associazioni ed enti le cui finalità sociali, culturali, sportive e religiose siano notoriamente riconosciute, di associazioni ed enti aventi prioritariamente la loro sede nel territorio del Comune.

Verrà inoltre privilegiata l'attività di tipo continuativo rispetto a quella praticata in modo saltuario o ricorrente nell'arco dell'anno.

La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari può erogare contributi "una-tantum" per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari.

TABELLA FASCE DI REDDITO

Componenti nucleo familiare	da	a	FASCIA 1	da	a	FASCIA 2	da	a	FASCIA 3	da	a	FASCIA 4	da	a	FASCIA 5	da	a	FASCIA 6	altre i
1	1	0	7.348	1	7.349	8.083	1	8.084	8.892	1	8.893	9.782	1	9.783	10.761	1	10.761	1	
2	1	0	9.792	1	9.793	10.772	1	10.773	11.850	1	11.851	13.035	1	13.036	14.339	1	14.339	1	
3	1	0	12.236	1	12.237	13.460	1	13.461	14.806	1	14.807	16.297	1	16.297	17.916	1	17.916	1	
4	1	0	14.680	1	14.681	16.148	1	16.149	17.763	1	17.764	19.540	1	19.541	21.494	1	21.494	1	
5	1	0	17.124	1	17.125	19.837	1	19.838	20.721	1	20.722	22.794	1	22.795	25.074	1	25.074	1	
6	1	0	19.568	1	19.569	21.525	1	21.526	23.678	1	23.679	26.046	1	26.047	28.651	1	28.651	1	
7	1	0	22.013	1	22.014	24.215	1	24.216	26.637	1	26.638	29.301	1	29.302	32.232	1	32.232	1	

IL SINDACO

M. Danpiero
MACINTY

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino Dr. Graziella



COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

COD. ENTE
10782 RICENGO
COD. MATERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI.

L'anno milleonecentonovantasei addì VENTINOVE
del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella Sala delle
adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati alla
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1. ZERBINI Ruggero	Sindaco
2. MACCHI Giampiero	Consigliere maggioranza
3. ZAGHENI Luciano	" "
4. CANNISTRA' Daniele	" "
5. PILONI Sergio	" "
6. FUSAR POLI Mauro	" "
7. CANTONI Domenico	" "
8. CAZZANIGA Vittoria Francesca	" "
9. SACCHI Tania	" "
10. DELLERÀ Antonio	minoranza
11. CARLI Bernardo	" "
12. LAMMOGLIA Vincenzo	" "
13. MOLASCHI Anna Rosa Antonella	" "

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. RINALDI Dr. Luciano.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ZERBINI Ruggero in
qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta
la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito
all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento citato in oggetto approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 27/10/1994;

Udita la relazione del Sindaco il quale evidenzia l'opportunità di modificare il Regolamento in modo da rendere più agevole la programmazione e la gestione dei contributi, in particolare si vorrebbe porre un limite in ordine all'utilizzo dei fondi nel I semestre di ogni anno: nel primo semestre non dovrebbero essere impegnate spese in misura superiore al 60% dello stanziamento; sono fatti salvi i casi di particolare gravità;

Alla relazione del Sindaco fanno seguito gli interventi di:
- Carli: mi pare che con questo meccanismo si vada di fatto a sancire l'impossibilità di integrare gli interventi nel II semestre; al contrario se si accertasse un bisogno giustificato e meritevole, questo dovrebbe essere soddisfatto anche per intero indipendentemente dai limiti illustrati dal Sindaco;
- Macchii: i casi di particolare gravità vengono valutati dall'apposita commissione e se del caso, vengono istituiti appositi capitoli reperendo i fondi necessari;
- Carli: d'accordo sul fatto che la Commissione debba agire con severità ed attenzione ma una volta accerto l'effettivo fabbisogno l'Amministrazione dovrebbe soddisfarlo interamente; il medesimo Carli propone una modifica alla proposta che prevede di fatto l'obbligatorietà dell'intervento del Comune ove venga accertata la necessità reperendo i mezzi necessari;
- Molaschi: fa presente che i capitoli relativi all'assistenza sono esigui e pertanto andrebbero aumentati in modo sostanziale;

Terminata la discussione;

Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;

Con voti favorevoli unanimi espressi a scrutinio palese;

d e l i b e r a

all'art. 2 del Regolamento citato in premessa è aggiunto il seguente III comma "La concessione di contributi a privati è informata al principio per cui nei primi sei mesi di gestione del bilancio non potranno, di norma, essere impegnate complessivamente somme in misura superiore al 60% dello specifico stanziamento. Eventuali integrazioni di interventi assistenziali che si rendessero necessarie potranno avvenire nel corso del II semestre compatibilmente con la disponibilità di fondi di bilancio. Il limite suddetto potrà essere superato solo in casi di eccezionale gravità il cui mancato soddisfacimento potrebbe determinare grave danno e pregiudizio ai richiedenti l'intervento assistenziale".